



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta..... membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Giuseppe Leonardo Carriero..... membro designato dalla Banca d'Italia
(estensore)
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina..... membro designato dal Conciliatore
Bancario Finanziario per le controversie in
cui sia parte un cliente consumatore
- Avv. Roberto Manzione..... membro designato dal C.N.C.U.

Nella seduta del 20.09.2011, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con reclamo dell'8 marzo 2011, l'esponente – tramite il proprio legale – lamentava di non essere stato informato, in sede di conclusione del contratto di finanziamento con cessione del quinto della pensione, del rilevante ammontare delle commissioni finanziarie connesse al prestito intermediato da un mediatore creditizio (6.908,46 euro a fronte di un importo lordo di 26.520,00 euro e a un netto erogato pari a 13.804,14 euro). Ipotizzando, tra l'altro, la nullità del contratto per difetto d'identificazione del mutuatario, chiedeva all'intermediario l'inoltro di copia conforme di ogni documento contrattuale; intimava di annullare la cessione del quinto della pensione, prevedendo – per il futuro – il pagamento tramite bollettino postale; concludeva eccependo la natura vessatoria delle clausole contrattuali afferenti il pagamento della commissione d'intermediazione e la conseguente loro nullità *ex lege*.

A fronte del silenzio del finanziatore chiede, in sede di ricorso prodotto dal proprio legale, che il Collegio adito dichiari la nullità della clausola che prevede il cennato addebito della commissione d'intermediazione in quanto non sottoscritta e, comunque, vessatoria; che ingiunga all'INPS di far cessare la trattenuta mensile del quinto della pensione; che



condanni l'intermediario alla corresponsione delle spese sostenute, comprese quelle legali.

Costitutosi, il resistente premette che il contratto *de quo* è stato collocato da un mediatore creditizio, unico soggetto che ha avuto "un contatto e un rapporto diretto con il cliente". Precisa che, prima della stipula, il mutuatario aveva avuto informazione delle componenti di costo del contratto (e perciò della commissione d'intermediazione) nell'avviso sui principali diritti e nel foglio informativo che gli sarebbero stati consegnati; che il contratto di finanziamento prevede un apposito riquadro sulle singole voci di costo (tra le quali, quella contestata); che l'erogazione del finanziamento era avvenuta un mese dopo la sottoscrizione, periodo nel quale il sovvenuto ben avrebbe potuto esercitare il diritto di recesso. Contesta che le commissioni d'intermediazione possano, nella struttura del concreto atto d'autonomia in oggetto, essere qualificate come clausole del contratto e soggiacere così ad autonomo giudizio di vessatorietà. Conclude per il rigetto del ricorso e dell'allegata istanza di rimborso delle spese legali, non essendo il patrocinio processuale contemplato come obbligatorio dalla disciplina che regola l'attività dell'Arbitro Bancario Finanziario.

DIRITTO

Manifestamente estranea alle attribuzioni conferite dalla disciplina vigente all'Arbitro Bancario Finanziario è la domanda con la quale il ricorrente chiede a questo Collegio di ingiungere all'INPS di far cessare la trattenuta mensile del quinto della pensione sia sotto il profilo soggettivo (del perimetro dei legittimati passivi all'azione) sia sotto quello oggettivo (dei contenuti della decisione). E', quanto al primo versante, appena il caso di rammentare che il sistema di risoluzione giudiziale delle controversie disegnato dall'art. 128 – *bis* d. lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni e integrazioni trova applicazione nei soli rapporti tra "intermediari" (la cui definizione è riportata nelle Disposizioni della Banca d'Italia, Sez. I) e loro clienti. L'INPS certo non rientra nel relativo ambito applicativo. Quanto al secondo, che la decisione del Collegio non è mai (diversamente dalla sentenza) esecutiva o esecutoria (non appartenendo l'Arbitro all'ordinamento giurisdizionale), posto che la stessa "non assume [...] alcun valore cogente per nessuna delle parti in causa, svolgendo solo una funzione destinata ad incidere sull'immagine e sulla reputazione dell'intermediario" (Corte cost., ordinanza n. 218/2011). Non a caso, conclusivamente sul punto, "resta ferma la facoltà per entrambe le parti di ricorrere all'autorità giudiziaria ovvero ad ogni altro mezzo previsto dall'ordinamento per la tutela dei propri diritti e interessi" (Disposizioni, cit., Sez. VI). Del pari estranea alla cognizione del Collegio è la contestazione dell'autenticità della firma del ricorrente apposta sul testo contrattuale.

Nel merito, la questione ha a oggetto l'asserita natura vessatoria della clausola del contratto di finanziamento che prevede oneri (*sub specie* commissioni finanziarie) di intermediazione a favore della società di collocamento del prestito pari a 6.908,46 euro. Parte resistente contesta che siffatte commissioni, in quanto rappresentate da una cifra inserita in un riquadro (nella specie, nel riquadro "E") del documento negoziale, possano giuridicamente qualificarsi come "clausola" del contratto e così soggiacere al sindacato previsto dall'art. 34 d. lgs. n. 206/2005 (codice del consumo). Trattasi tuttavia di eccezione priva di fondamento sia in quanto, sul piano sistematico, irragionevole nella misura in cui sottenderebbe la estraneità di tale condizione all'accordo rappresentato dal testo contrattuale (ma allora, se non è nel contratto *non est de hoc mundo*) sia perché smentita dalla realtà. Le condizioni economiche dell'accordo sono infatti espressamente contemplate dall'art. 10 del testo, il quale – per quanto qui rileva – prevede che "gli interessi vengono calcolati con riferimento alla durata dell'anno commerciale su base



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

annua al tasso annuo nominale indicato, fisso per tutta la durata del prestito, applicati per la remunerazione del capitale finanziato, sommatoria dei quadri...(omissis).. "E" del frontespizio intitolato "prospetto e modalità di rimborso del finanziamento" (che, come si è visto, riporta proprio le contestate commissioni di intermediazione). Il rinvio è perciò *per relationem* e da ciò non può non conseguire l'effetto che la clausola (o parte di essa) del contratto oggetto del giudizio di vessatorietà è il riportato art. 10. Non a caso, tale disposizione è stata fatta firmare dal ricorrente "ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c."

Precisato questo, mette conto peraltro avvertire che, conformemente alla direttiva della quale la legge italiana sulle clausole abusive o vessatorie costituisce attuazione, "la valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene ...all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi" (per l'art. 4, par. 2, della direttiva 93/13 Cee "la valutazione del carattere abusivo delle clausole non verte...sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall'altro"), purché (in entrambe le norme) "tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile". Ciò in quanto lo specifico oggetto della protezione legislativa del consumatore è rappresentato dal significativo squilibrio di diritti e obblighi sotteso all'assetto normativo dell'atto d'autonomia, non ai suoi contenuti economici (la cui tutela si radica, sotto un diverso versante, nel garantire la concorrenza nei mercati dei beni e dei servizi con effetti significativi sotto il versante del prezzo del bene o servizio offerto).

La questione trasmigra conseguentemente dal sindacato di vessatorietà di siffatta clausola rappresentativa del prezzo del servizio (in ipotesi precluso) alla sua chiarezza e comprensibilità (che lo rimetterebbe in gioco). Così impostata la vicenda, non pare peraltro dubbio che l'art. 10 delle condizioni generali di contratto preveda espressamente il costo del contratto rappresentato dalla "sommatoria" di quanto indicato nei richiamati riquadri, ciascuno contraddistinto da una lettera dell'alfabeto, in cui è riportato in modo specifico e non sovrapponibile l'ammontare di ciascuna singola voce di costo (per un precedente analogo, cfr. Collegio ABF di Milano, decisione n. 668/2011). Tale conclusione è altresì avvalorata dalla circostanza che il frontespizio rappresenta la prima pagina del documento contrattuale, riporta in chiaro l'importo totale da restituire, il numero di rate fisse mensili e la dicitura che tale importo è costituito dalla somma dei singoli riquadri (tra i quali appunto quello rappresentativo dell'onere di cui si discorre).

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI